

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI, con sede in Roma, via Icilio, n. 7, C.F. 80069130583, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sen. Dr. Vincenzo D'Anna

E

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DI PISA, con sede in Pisa, via Luca Ghini, n. 13, 80, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Alberto Castelli

PREMESSO CHE

1. L'Ordine Nazionale dei Biologi

- è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;
- promuove e assicura l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;
- partecipa alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti e alle attività formative;
- concorre con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine stesso e contribuisce con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti all'albo.

2. Il Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa (di seguito il "Dipartimento"), nell'ambito delle sue funzioni istituzionali di ricerca e didattica, è interessato a implementare le sinergie con altri enti istituzionali al fine di migliorare l'offerta formativa e di studio.

3. Le parti hanno convenuto sull'opportunità di stabilire interazioni stabili, che includano la realizzazione di progetti rilevanti in ambito scientifico e di orientamento in entrata e nel mondo del lavoro.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d'Intesa.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione di un sistema di rapporti tra Ordine Nazionale dei Biologi e Dipartimento che favorisca l'impiego efficace ed efficiente delle risorse per il raggiungimento dei fini comuni, allo scopo di collaborare nell'ambito delle rispettive competenze.

L'obiettivo comune è quello di stabilire, tra le parti, interazioni stabili, che includano la realizzazione di progetti rilevanti in ambito scientifico e di orientamento in entrata e nel mondo del lavoro.

In relazione a ciascuna iniziativa saranno, di volta in volta, regolati, in maniera puntuale, i rapporti economici.

ARTICOLO 3

(Durata e decorrenza del Protocollo d'Intesa - proroga e rinnovo)

Il protocollo d'intesa entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà durata triennale.

Potrà essere prorogato o rinnovato previa adozione di apposito provvedimento formale.

ARTICOLO 4

(Modifiche)

Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle parti, il presente protocollo d'intesa potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante accordo scritto tra le parti.

ARTICOLO 5

(Comitato di coordinamento)

Le parti possono costituire un Comitato di coordinamento con funzioni tecnico-operative per l'effettiva attuazione del presente Protocollo d'Intesa. Le parti nominano un proprio referente quale membro del Comitato. Il Comitato predispone apposito documento di programma che dopo essere stato verificato ed eventualmente modificato e/o integrato sarà reso operativo, previo parere favorevole dei rispettivi competenti organi monocratici e/o collegiali di governo, mediante sottoscrizione tra le stesse parti.

Il Comitato nella sua prima riunione definisce le modalità del proprio funzionamento.

I responsabili designati dalle parti per la gestione del contratto sono:

- **Dr.ssa Stefania Papa**, per l'Ordine Nazionale dei Biologi;
- **Prof. Alberto Castelli** per il Dipartimento.

ARTICOLO 6

(Condizioni economiche)

Il presente Protocollo d'Intesa non contempla oneri a carico delle parti.

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, potranno essere, eventualmente, individuate risorse finanziarie, presso Enti/Istituzioni, all'uopo preposte.

ARTICOLO 7

(Recesso)

Le parti possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta, da notificare con preavviso di almeno 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 8

(Spese ed oneri fiscali)

Il presente Protocollo d'Intesa, nel caso sopraggiungano necessità di registrazione, sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 9

(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, i contraenti eleggono il proprio domicilio:

- Dipartimento di Biologia dell'Università di Pisa, via Luca Ghini, n. 13, Pisa;

- Ordine Nazionale dei Biologi, via Icilio, n. 7, Roma

ARTICOLO 10

(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Protocollo d'Intesa, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ARTICOLO 11

(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Per l'Ordine Nazionale dei Biologi
Sen. Dr. Vincenzo D'Anna

Per il Dipartimento
Prof. Alberto Castelli